

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/968 DELLA COMMISSIONE**dell'8 giugno 2017****che concede a Capo Verde una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e le preparazioni o conserve di filetti di tombarello**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Capo Verde è un paese che beneficia del sistema di preferenze generalizzate, definito come «SPG» nel regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione ⁽³⁾ è stata concessa a Capo Verde una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾ per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» ai fini dell'applicazione dell'SPG. La deroga riguardava quantitativi annui di 2 500 tonnellate per le preparazioni o conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello. In virtù della deroga e nei limiti di tali quantitativi i prodotti suddetti erano considerati originari di Capo Verde anche se, pur essendo prodotti a Capo Verde, erano ottenuti da pesce non originario. Dopo essere stata prorogata due volte, la deroga è scaduta il 31 dicembre 2016.
- (2) Con lettera del 27 settembre 2016 Capo Verde ha presentato una richiesta di proroga della deroga, relativamente agli stessi quantitativi annui, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo accordo di partenariato economico (l'«APE») tra l'Unione e l'Africa occidentale, siglato il 30 giugno 2014. In virtù delle sue norme sul cumulo, questo nuovo accordo consentirà all'industria di trasformazione ittica capoverdiana di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale utilizzando pesce originario degli altri Stati dell'Africa occidentale.
- (3) Dal 2008 i quantitativi annuali totali concessi a Capo Verde nell'ambito della deroga hanno contribuito in modo considerevole a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica di Capo Verde. Tali quantitativi hanno contribuito anche, in una certa misura, a rivitalizzare la flotta di piccoli pescherecci di Capo Verde, di vitale importanza per il paese.
- (4) Le argomentazioni espresse nella richiesta dimostrano che, in assenza della deroga, la capacità dell'industria di trasformazione ittica capoverdiana di continuare ad esportare verso l'Unione nell'ambito dell'SPG sarebbe seriamente compromessa, con possibili ripercussioni negative sullo sviluppo della flotta capoverdiana di piccoli pescherecci dediti alla pesca pelagica.
- (5) Risulta necessario un lasso di tempo supplementare per consolidare i risultati già conseguiti da Capo Verde nei suoi sforzi di rivitalizzazione della flotta peschereccia locale. La deroga dovrebbe dare a Capo Verde il tempo sufficiente per conformarsi alle norme in vista dell'ottenimento dell'origine preferenziale.
- (6) Vista la natura temporanea delle deroghe concesse per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari», la deroga dovrebbe essere concessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2017 per

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2011 della Commissione, del 6 maggio 2011, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nell'Unione europea (GU L 119 del 7.5.2011, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).